

# **COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**

**PROVINCIA DI PORDENONE**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2013

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 Attività escluse dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 3 Definizione dell'attività di estetista
- Art. 4 Definizione dell'attività di acconciatore
- Art. 5 Definizione dell'attività di tatuaggio e di piercing

## TITOLO II NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- Art. 6 Forma di impresa per lo svolgimento delle attività
- Art. 7 Esercizio dell'attività
- Art. 8 Requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività
- Art. 9 Requisiti professionali per l'attività di estetista
- Art. 10 Requisiti professionali per l'attività di acconciatore
- Art. 11 Requisiti professionali per l'attività di tatuaggio e piercing
- Art. 12 Attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing esercitate in forma mista
- Art. 13 Attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing esercitate in forma promiscua
- Art. 14 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio dell'attività
- Art. 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Art. 16 Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature
- Art. 17 Cessazione dell'attività

## TITOLO III NORME IGIENICO-SANITARIE

### Capo I NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- Art. 18 Requisiti minimi strutturali dei locali
- Art. 19 Norme generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza

### Capo II NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA

- Art. 20 Requisiti minimi strutturali dei locali
- Art. 21 Norme generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza

### Capo III NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

- Art. 22 Requisiti minimi strutturali dei locali
- Art. 23 Norme generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza
- Art. 24 Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione delle attrezzature e degli strumenti
- Art. 25 Tatuaggio mediante l'utilizzo di aghi
- Art. 26 Pigmenti
- Art. 27 Procedure per Piercing
- Art. 28 Piercing nelle diverse parti del corpo, del padiglione auricolare e al lobo dell'orecchio
- Art. 29 Requisiti minimi organizzativi
- Art. 30 Consenso informato
- Art. 31 Accertamenti
- Art. 32 Informativa e consenso

### Capo IV STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE

- Art. 33 Procedure operative per una corretta disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature e degli strumenti

### Capo V MANIFESTAZIONI PUBBLICHE REQUISITI STRUTTURALI ED

## **IGIENICO- SANITARI**

Art. 34 Manifestazioni pubbliche – Requisiti strutturali ed igienico sanitari per l'esercizio delle attività di parrucchiere, estetiste, tatuaggio e piercing

### **Capo VI ACCERTAMENTI IGIENICO- SANITARI**

Art. 35 Accertamenti igienico-sanitari

### **Capo VII NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI**

Art. 36 Norme di sicurezza

Art. 37 Dotazione di primo soccorso

Art. 38 Smaltimento dei rifiuti

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DEGLI ORARI, TARIFFE E OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE**

Art. 39 Disciplina degli orari, calendario dei giorni di apertura e chiusura

Art. 40 Esposizione tariffe

## **TITOLO V SANZIONI**

Art. 41 Sanzioni

## **TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 42 Norme transitorie

Art. 43 Abrogazione di norme precedenti

Art. 44 Disposizioni finali

### **ALLEGATI:**

Allegato 1 Consenso informato per maggiorenni

Allegato 2 Consenso informato per minorenni

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il Comune di Prata di Pordenone, in attuazione della legge regionale 24 aprile 2002, n. 12 “Disciplina organica dell’artigianato” e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 12 aprile 2012 n. 7 “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate” di seguito definite “**Legge**”, e al Decreto Presidente della Regione del 20 dicembre 2002 n. 400 di seguito definito “**Decreto**” disciplina l’esercizio delle attività di:
  - a) acconciatore;
  - b) estetista;
  - c) tatuaggio e piercing.
  
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - **SUAP** : lo Sportello Unico per le attività produttive costituito in forma singola o associata ai sensi della L.R. 3/2001;
  - **SCIA**: la Segnalazione Certificata di inizio attività definita dall’art. 19 della Legge 241 del 7 agosto 1990;
  - **qualificazione professionale**: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma imprenditoriale;
  - **qualifica professionale**: il requisito professionale per l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma non imprenditoriale;
  - **responsabile tecnico**: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l’esercizio della specifica attività;
  - **attività stagionale**: l’attività svolta nell’arco di una stagione, ovvero un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio; l’attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;
  - **attività temporanea**: l’attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell’anno solare;
  - **attività prevalente**: l’attività che in caso di esercizio in forma promiscua o mista, produce il maggior volume d’affari;
  - **attività esercitate in forma mista**: le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o piercing svolte congiuntamente nel rispetto del presente Regolamento;
  - **attività esercitate in forma promiscua**: le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o piercing svolte congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge.

### Art. 2

#### Attività escluse dalla disciplina del presente Regolamento

1. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio: realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quelle in cui non si realizzano prestazioni applicative sulla persona;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni e legge regionale 9 marzo 2001 n. 8;
  - c) l’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, consistente nell’apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l’utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali ai sensi dell’art. 13 del Decreto;
  - d) la messa a disposizione all’interno di strutture ricettive ivi comprese le attività di agriturismo, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva. Resta fermo

l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza ai sensi dell'art. 88 della L.R. 2/2002. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

### **Art. 3** **Definizione dell'attività di estetista**

1. L'attività di estetista viene definita dall'art. 25 della Legge.
2. Rientrano nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista le seguenti:
  - a) attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, che comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide) al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni. (rif. art. 13 del Decreto);
  - b) centri di abbronzatura o "solarium" quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti corrispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di settore e compresi nell'elenco aggiornato di cui alla Legge;
  - c) sauna e bagno di vapore, ed altri trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore;
  - d) realizzazione del make-up o maquillage o trucco;
  - e) ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico: quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
  - f) manicure e pedicure.

### **Art. 4** **Definizione dell'attività di acconciatore**

1. L'attività di acconciatore viene definita dall'art. 27 della Legge.
2. Gli acconciatori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o dipendenti per lo svolgimento di sole prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità di presentazione di SCIA e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, sempre che tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

### **Art. 5** **Definizione dell'attività di tatuaggio e di piercing**

1. L'attività di tatuaggio viene definita dall'art. 2 comma 1 lett. a) della legge regionale 12 aprile 2012 n. 7.
2. L'attività di piercing viene definita dall'art. 2 comma 1 lett. b) della legge regionale 12 aprile 2012 n. 7.

## **TITOLO II**

### **NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

#### **Art. 6**

##### **Forma di impresa per lo svolgimento delle attività**

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone che di capitali.
2. Le imprese individuali e le Società sono considerate artigiane se rispondono ai requisiti previsti al Titolo II, Capo I della Legge.
3. Le imprese che intendono svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.) ai sensi dell'art. 13 della Legge, mediante comunicazione unica con le modalità previste all'art. 14 della stessa Legge.
4. Le imprese che intendono svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento in forma non artigiana sono tenute a iscriversi al Registro delle Imprese con le modalità di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7**

##### **Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'art. 24 della Legge attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal Titolo III del presente Regolamento;
2. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 7 aprile 20122 e dal Titolo III del presente regolamento;
3. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma permanente, stagionale o temporanea alle condizioni previste dal successivo art. 33 del presente Regolamento. Possono altresì essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento;
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche);
5. Ai sensi dell'art. 30 della Legge è fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico dello stesso, ovvero, a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura e riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
6. La facoltà di cui al precedente comma 4, è riconosciuta anche a favore delle persone ricoverate in case di riposo o altre strutture protette assimilate.

#### **Art. 8**

##### **Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività**

1. Lo svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia da parte dei seguenti soggetti:
  - del titolare nell'impresa individuale;
  - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
  - del socio unico nella società a responsabilità limitata;
  - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
  - del responsabile tecnico.
2. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore in forma imprenditoriale è altresì subordinato al conseguimento della rispettiva qualificazione professionale, secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della Legge.

#### **Art. 9**

##### **Requisiti professionali per l'attività di estetista**

1. Il conseguimento della qualificazione professionale di estetista è disciplinato dall'art. 26 della Legge e dal regolamento di esecuzione.

#### **Art. 10**

##### **Requisiti professionali per l'attività di acconciatore**

1. Il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore è disciplinato dall'art. 28 della Legge e dal regolamento di esecuzione.

#### **Art. 11**

##### **Percorsi formativi per l'attività di tatuaggio e piercing**

1. L'art. 4 della Legge prevede per le attività di tatuaggio e di piercing l'istituzione di percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscano conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche. Al termine dei percorsi formativi obbligatori è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza.

#### **Art. 12**

##### **Attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing esercitate in forma mista**

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere svolte anche congiuntamente purché nel rispetto del presente Regolamento. In tal caso a ciascuna attività deve essere assegnato uno spazio autonomo, dedicato alle prestazioni tipiche delle specifiche attività.
2. Tutti gli spazi autonomi dedicati alle varie attività devono possedere le caratteristiche previste dal presente Regolamento in funzione all'attività in essa esercitata. Tali spazi possono essere collegati tra loro da locali accessori comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia locali, reception, sala d'attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi del personale.
3. L'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista, di acconciatore, tatuaggio e piercing è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'art. 24 della Legge per ogni singola attività, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento per le medesime attività.

#### **Art. 13**

##### **Attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing esercitate in forma promiscua**

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee. In tal caso, la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente.
2. Per locali s'intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

3. I locali possono essere collegati tra loro da locali accessori comuni quali sala d'attesa e/o reception.
4. I locali relativi alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche di cui al Titolo III – Capo I, II, III, IV e V del presente Regolamento in funzione dell'attività in essi esercitata. I locali relativi alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano.

#### **Art. 14**

##### **Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività**

1. Ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Sono soggetti alla presentazione della SCIA i procedimenti di nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, trasferimento in altri locali, trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono dare comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Legge 241/1990 la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al DPR 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività.
5. Sono soggetti a comunicazione entro il termine di trenta giorni:
  - a. le modifiche dei locali che comportino ampliamento e/o riduzione della superficie dell'esercizio entro i limiti minimi strutturali dei locali previsti dal presente regolamento, nonché variazioni delle attrezzature esistenti;
  - b. la variazione della ragione sociale, della sede legale delle Società, della sede legale dell'impresa individuale, del legale rappresentante, della composizione societaria (ivi compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati);
6. Sono soggetti a comunicazione contestualmente al verificarsi dei seguenti eventi:
  - a. la sostituzione del responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, dei soci, collaboratori professionali e dipendenti in possesso della qualifica professionale;
  - b. l'affidamento di uno o più reparti in gestione a un terzo soggetto in possesso della qualificazione professionale prevista per l'attività esercitata;
7. Le comunicazioni di cui al suindicato comma 4 lettera a) sono trasmesse all'Azienda per i Servizi Sanitari.

#### **Art. 15**

##### **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

1. La SCIA è presentata esclusivamente in modalità telematica dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante della società ovvero da altro soggetto munito del relativo potere, accedendo al portale in uso allo SUAP competente.
1. Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti/attestazioni:



- a) planimetria dei locali in scala 1/100, comprensiva dei dati catastali dei locali e dell'agibilità degli stessi, firmata da tecnico abilitato, completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
  - b) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e le caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale, se previsto.
  - c) elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per uso estetico consentiti dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110;
2. Nel caso in cui siano presentate SCIA per attività esercitate in forma mista (acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing ) devono essere designati i responsabili tecnici, ai sensi dell'art. 30 comma 1 bis della Legge, in possesso della qualificazione professionale per ogni attività svolta.
  3. Qualora l'attività sia localizzata all'interno di "convivenze" (ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità, ecc.), all'interno di strutture comunali per attività sportive affidate in gestione a soggetti terzi e disciplinate da apposite convenzioni è necessario fornire anche il nulla osta da parte del responsabile della struttura ove si intende insediare l'attività.
  4. Copia della SCIA e della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 24 della Legge, devono essere conservate nel locale destinato all'attività per poter essere esibite su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli aventi funzioni di vigilanza.
  5. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni nonché, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della SCIA e della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 24 della Legge ed esibirle ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
  6. La documentazione presentata viene trasmessa anche all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione.

#### **Art. 16**

##### **Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature**

1. Fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è soggetta a comunicazione entro i termini previsti all'art. 13 c. 4 del presente Regolamento, corredata della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti oggettivi dei locali ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al titolo III.

#### **Art. 17**

##### **Cessazione attività**

1. La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette a comunicazione al Registro delle Imprese di Pordenone ai sensi dell'art. 24 bis della Legge ed entro i termini previsti dall'art. 17 della stessa.

# **TITOLO III**

## **Norme igienico - sanitarie**

### **Capo I – NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

#### **Art. 18 Requisiti minimi strutturali dei locali**

1. Le attività di acconciatore devono svolgersi in locali separati da altre attività, quali esse siano.
2. La superficie minima dell'esercizio non può essere inferiore a 15 metri quadri compresa la zona di attesa.
3. La superficie di cui al comma 2, dal quale devono essere escluse le superfici accessorie (bagni, ripostigli, depositi ed altri locali accessori) comunque necessarie per lo svolgimento dell'attività, è da considerare un posto di lavoro preposto all'installazione di una poltrona da trattamento e di lavatesta.
4. Ogni posto di lavoro aggiuntivo al primo dovrà avere una superficie di almeno 5 metri quadri.
5. Per posto di lavoro si considera ogni poltrona da trattamento mentre per il lavaggio di capelli si calcola un posto di lavoro a prescindere dal numero di lavelli.
6. Qualora l'attività di acconciatore venga svolta presso una attività di estetista o tatuaggio o piercing, la superficie minima dovrà essere di almeno 10 mq per la prima postazione da calcolarsi separatamente dai locali destinati ad altra attività. Ogni posto di lavoro di acconciatore in più rispetto al primo dovrà avere una superficie di almeno 5 metri quadri.
7. I locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,50 al netto dello spazio di ingombro degli impianti tecnologici a soffitto.
8. I locali devono essere dotati di:
  - a) aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria subsidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995.  
Nel conteggio dell'aerazione naturale pari ad 1/20 della superficie del pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente a ribalta;
  - b) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie dei pavimenti;
  - c) pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
  - d) le pareti, fino all'altezza di mt. 2, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (non si considerano tali le pitture murali a tempera);
  - e) l'esercizio deve essere fornito di acqua corrente, potabile, calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale;
  - f) dovrà essere identificata una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti.
9. L'esercizio dovrà essere dotato di:
  - a) idoneo arredo per contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
  - b) idonei spazi e/o arredi per il deposito di materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;
  - c) idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoio per il personale addetto;
  - d) lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 metro quadro per persona e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale;

- e) si dovrà ricavare una zona separata per la preparazione delle tinte, con banco e adeguato sistema di aspirazione fumi direttamente all'origine, il cui allontanamento non provochi disagi od inconvenienti nei confronti di terzi;
  - f) qualora il numero massimo di persone presenti, (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) superi le dieci unità, i servizi igienici dovranno essere divisi tra maschi e femmine anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale e distributori di asciugamani monouso e sapone liquido;
  - g) nel caso la presenza complessiva di persone sia inferiore a dieci, il servizio igienico potrà essere unico, con le caratteristiche di cui sopra;
  - h) nel caso di attività di estetiste e acconciatori in gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici ed i locali accessori in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti sarà quello cumulativo;
  - i) il locale deve essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali ed attrezzature per le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto all'erogazione di acqua per il riempimento di un secchio o altri contenitori adeguati.
10. Le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. n. 236/89 sui portatori di handicap.

#### **Art. 19**

##### **Norme generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza**

1. L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e sanificati periodicamente.
2. Gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e disinfettati mediante mezzi chimico-fisici e con le modalità previste dal successivo capo IV art. 32 "Sterilizzazione e disinfezione". Durante l'uso sullo stesso cliente, vanno ripuliti con carta monouso, sulla quale sia stata dispersa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia.
3. Dopo la rasatura della barba, deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente, la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei.
4. Per lo spargimento del talco, si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori.
5. Eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio.
6. Nei sedili provvisti di poggia-testa, si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo.
7. Qualora si preveda che durante i procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria la predisposizione di un impianto di aspirazione.
8. E' obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, ecc.) per coloro che adoperano tinture o solventi vari.
9. Durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, dovrà essere vietato che nell'ambiente vengano accese fiamme.

10. Nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico - sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita e lavarsi accuratamente le mani prima dell'operazione.
11. I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, sue modifiche ed integrazioni.
12. Restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro qualora applicabili, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

## **Capo II**

### **NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA**

#### **Art. 20**

##### **Requisiti minimi strutturali dei locali**

1. Le attività di estetiste devono svolgersi in locali separati da altre attività, quali esse siano.
2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, devono essere dotati in via prioritaria di posti di lavoro.
3. Ogni posto di lavoro, cabina, dovrà avere una superficie di almeno 5 metri quadri calcolati al netto delle superfici accessorie quali bagni, magazzini, zona di attesa ed altri locali accessori, comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.
4. Nel caso di cabina in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o altri macchinari per l'uso dei quali non è necessaria la presenza dell'operatore, la dimensione minima consentita è di 4 metri quadri.
5. Qualora l'attività venga svolta presso un servizio di acconciatore la superficie minima della cabina dovrà essere di almeno 5 metri quadri da calcolarsi separatamente dai locali destinati ad altra attività.
6. Le cabine possono essere ricavate anche con setti separatori, con altezza minima di 2 metri; le pareti dei setti divisorii devono essere costruite per tutta la loro altezza, in materiale facilmente lavabile e sanificabile (pitture murali a tempera non sono considerate tali).
7. I locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2.50 al netto dello spazio di ingombro degli impianti tecnologici a soffitto.
8. Inoltre, i locali devono essere dotati di:
  - a) aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento, o in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995.  
Nel conteggio dell'aerazione naturale pari ad 1/20 della superficie del pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente a ribalta;
  - b) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
  - c) pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
  - d) le cabine devono essere fornite di acqua corrente potabile, calda e fredda e di lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale. Nel caso in cui vengono effettuati massaggi o trattamenti con contatto con il corpo, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare;
  - e) dovrà essere identificata una zona riservata e separata per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad uso esclusivo, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti.

9. L'esercizio dovrà essere dotato di:

- a) idoneo armadio per contenere biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
- b) idonei spazi e/o arredi per il deposito di materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;
- c) idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoio per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso;
- d) lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 metro quadro per persona e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale;
- e) la zona destinata a manicure e pedicure e di parti diverse dalla testa e dal collo, devono essere separate dal resto con un setto divisorio, di altezza non minore di mt. 2,00 in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda, con rubinetto a comando non manuale e di un lavapiedi;
- f) è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso;
- g) le cabine con lettini o docce solari o per trattamenti tipo massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi, oltre ad essere adeguatamente dotate di ventilazione anche artificiale a supporto della naturale, devono essere provviste nelle immediate vicinanze di un locale doccia con anti-doccia adeguatamente dimensionato per uso spogliatoio;
- h) la doccia e l'anti non possono essere identificate con il servizio igienico; comunque deve esserci almeno una doccia ogni quattro locali (cabine –postì di lavoro) destinati ai trattamenti di cui sopra;
- i) qualora il numero massimo di persone presenti, (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) superi le dieci unità, i servizi igienici dovranno essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale e di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido;
- j) nel caso la presenza complessiva di persone sia inferiore a dieci, il servizio igienico potrà essere unico, con le caratteristiche di cui sopra;
- k) qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art. 32 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, o presso un esercizio di parrucchiere, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 della predetta Legge, deve essere osservata sia la superficie minima sopra riportata, che quella stabilita per i locali destinati all'attività di acconciatore o ad altre imprese;
- l) nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici ed i locali accessori in comune;
- m) l'esercizio deve essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali ed attrezzature per le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto all'erogazione di acqua per il riempimento di un secchio o di altri contenitori adeguati.

## **Art. 21**

### **Norme generali di carattere igienico sanitario e di sicurezza**

1. Nei locali destinati all'esercizio di attività di estetista, è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.
2. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) i locali dell'esercizio e relativi annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e sanificati periodicamente ;
  - b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati, mediante mezzi chimico-fisici e con le modalità previste dal successivo capo IV "Sterilizzazione e disinfezione", art. 33.
  - c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata e accuratamente disinfettata;

- d) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita, e nel caso trattamento corpo, lavarsi accuratamente le mani prima del trattamento.
3. I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713, sue modifiche ed integrazioni.
  4. Restano ferme, le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro qualora applicabili, oppure nei regolamenti di igiene comunali.
  5. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono quelli previsti dal Decreto 12 maggio 2011 n. 110 "Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge n.1/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista" e sue modifiche ed integrazioni.

### **CAPO III**

## **NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

#### **Art. 22**

#### **Requisiti minimi strutturali dei locali**

1. L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in appositi locali o cabine, separati dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione degli strumenti utilizzati.
2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing devono essere dotati in via prioritaria di posti di lavoro.
3. Per posto di lavoro si considera ogni cabina od ogni vano preposto alla specifica prestazione.
4. In caso di attività di tatuaggio il posto di lavoro dovrà essere di almeno 9 metri quadri, al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, attesa ed altri locali accessori) comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.
5. In caso di attività di piercing il posto di lavoro dovrà essere di almeno 5 metri quadri, al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, zona attesa ed altri accessori) comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.
6. Qualora l'attività venga svolta presso un servizio di acconciatore o di estetista, la superficie minima dovrà essere di almeno 10 mq per la prima postazione da calcolarsi separatamente dai locali destinati ad altra attività. Ogni posto di lavoro in più al primo dovrà avere una ulteriore superficie di almeno 9 mq per l'attività di tatuatore e di almeno 5 mq per l'attività di piercing.
7. L'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso.
8. Lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 metro quadro per persona e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale.

9. Ogni locale o cabina, deve essere dotato di un lavello con acqua, potabile, corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale, distributore di sapone liquido e disinfettante e di carta asciugamani a perdere.
10. I locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,50 al netto dello spazio di ingombro degli impianti tecnologici a soffitto.
11. Inoltre, i locali devono essere dotati di:
- aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995;
  - nel conteggio dell'aerazione naturale pari ad 1/20 della superficie del pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente a ribalta;
  - illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
  - pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
  - qualora il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) superi le dieci unità, i servizi igienici dovranno essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale e di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso la presenza complessiva di persone sia inferiore a dieci, il servizio igienico potrà essere unico, con le stesse caratteristiche di cui sopra;
  - l'esercizio deve essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali ed attrezzature per le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto all'erogazione di acqua per il riempimento di un secchio o di altri contenitori adeguati.
  - Le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 9.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo D.M. n. 236/89 sui portatori di handicap.
13. Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

### **Art. 23**

#### **Norme generali di carattere igienico sanitario e di sicurezza**

1. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- nell'esecuzione dei trattamenti si dovranno usare guanti protettivi "monouso" sterili in lattice o simili in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue. I guanti devono sempre essere cambiati ad ogni cliente;
  - gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici come specificato al successivo capo IV "Sterilizzazione e disinfezione" art. 33;
  - gli aghi dovranno essere esclusivamente monouso;
  - durante l'attività il personale dovrà indossare camici monouso e copricapo, mascherina ed occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
  - al termine di ogni prestazione, la postazione che ha ospitato il precedente cliente deve essere sanificata;
  - durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
  - tutti i rifiuti, ad esclusione degli assimilabili urbani, dovranno essere stoccati e smaltiti in conformità alle vigenti normative sulla gestione dei rifiuti sanitari;
  - gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età;
  - è vietato detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le attività di tatuaggio e piercing (art. 6 lettera g) L.R. 7/2012).

#### **Art. 24**

##### **Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione delle attrezzature e degli strumenti**

1. Le attività di tatuaggio e piercing devono avere in dotazione un locale od uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione delle attrezzature e degli strumenti, provvisto dei seguenti requisiti:
  - a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, mediante divisorii di altezza non minore di mt. 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda con rubinetto a comando non manuale;
  - b) aerazione con le caratteristiche di illuminazione ed aerazione minime con i requisiti descritti in precedenza.
2. Questo locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione delle attrezzature e degli strumenti non è necessario quando l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzature e strumenti che entrino in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzate/i e contenute/i in confezioni singole e sigillate monouso. L'attività di sterilizzazione delle confezioni medesime deve essere affidata a terzi esterni all'esercizio, all'uopo attrezzati.

#### **Art. 25**

##### **Tatuaggio mediante l'utilizzo di aghi**

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica, di cui il manipolo e puntale barra porta aghi devono essere sterilizzati preliminarmente all'utilizzo.
2. Gli aghi, materiale plastico a protezione della pistola e vaschette per i pigmenti devono essere smaltiti come rifiuto sanitario.
3. L'attrezzatura per il tatuaggio a scarificazione o con il metodo giapponese con perforazione del derma devono essere sterilizzati prima di ogni utilizzo.

#### **Art. 26**

##### **Pigmenti**

1. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni originali. Sull'etichetta di ogni singola confezione devono essere annotate le seguenti informazioni:
  - a) nome ed indirizzo dell'azienda produttrice ed importatrice;
  - b) data di scadenza, prima e dopo l'apertura del prodotto, e condizioni di conservazione;
  - c) condizioni d'uso e avvertenze;
  - d) numero di identificazione del lotto;
  - e) lista dei componenti secondo il numero del *Chemical Abstract Service of the American Chemical Society* o il numero del *Color Index International* o il nome dell'*International Union of Pure and Applied Chemistry*;
  - f) la garanzia di sterilità del prodotto.

#### **Art. 27**

##### **Procedure per Piercing**

Il piercing è eseguito mediante:

##### **Ago-cannula**

1. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
  - a) l'avvenuta sterilizzazione;
  - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
  - c) il metodo di sterilizzazione.



2. Forbici o pinze sono gli strumenti con i quali l'operatore taglia a misura l'ago cannula che devono essere sterilizzate prima di ogni applicazione.
3. Pinze ad anelli, sono gli strumenti con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula, che devono essere sterilizzati prima di ogni applicazione.
4. Dispositivi meccanici di foratura, sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del preorecchino nel padiglione auricolare. Per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

#### **Dispositivi meccanici**

1. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
2. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
3. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
4. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata l'avvenuta sterilizzazione come previsto dal presente articolo. In tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
5. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi del Capo IV o acquistati in confezioni singole monouso sterili sulle quali siano indicati:
  - a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
  - b) il metodo di sterilizzazione;
  - c) la composizione metallica percentuale, che dovrà essere conforme a quella stabilita dalla normativa
  - d) di settore.
6. Le indicazioni, di cui al capoverso precedente, possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

#### **Art. 28**

##### **Piercing nelle diverse parti del corpo, del padiglione auricolare e al lobo dell'orecchio**

1. Gli spazi, nonché gli altri requisiti per l'effettuazione dell'attività di piercing nelle diverse parti del corpo, escluse quelle nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del Codice Civile, devono essere quelli previsti dai precedenti articoli 22, 23 e 24.
2. L'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'art. 26, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso sterili.
3. L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 26, o altra attrezzatura equivalente monouso sterile in ogni sua parte.
4. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica il dettato dell'articolo 27.

#### **Art. 29**

##### **Requisiti minimi organizzativi**

1. Nella sede dell'attività di tatuaggio e piercing, devono essere presenti i seguenti documenti:

- a) registro delle prestazioni consistente in Scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione, e i materiali utilizzati la data di effettuazione dell'intervento di tatuaggio o piercing nonché i consensi informati (art. 5 L.R. 7/12) da conservarsi presso l'esercizio.
- b) accertamenti / autorizzazioni / consensi al tatuaggio o piercing sottoscritti dagli aventi diritto così come specificato nei successivi art. 29,30 e 31 del presente Regolamento;
- c) il protocollo interno per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
- d) il protocollo interno della sanificazione e/o sterilizzazione degli strumenti;
- e) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
- f) dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelli a rischio infettivo sanitario e copia del contratto con Ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi;
- g) schede tecniche degli strumenti, dei colori, dei pigmenti e dei materiali o similari che vengono applicati ai clienti.

### **Art. 30** **Consenso informato**

1. Ai fini del presente regolamento, per consenso informato, si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a :
  - a) autorizzazione ai trattamenti;
  - b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

### **Art. 31** **Accertamenti**

1. L'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità, al fine di evitare che minori si sottopongano a trattamenti senza il consenso di chi esercita la patria potestà.
2. L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L'accertamento di cui al comma 1 non viene effettuato quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità, nonché sottoscriva i moduli di consenso informato dichiarando di essere genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X , capo I del codice civile.

### **Art. 32** **Informativa e consenso**

1. L'informazione deve riguardare il tipo di operazioni da effettuarsi, i rischi legati all'esecuzione nonché le precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta utilizzando gli allegati I e II predisposti dall'ASS n. 6, allegati al presente Regolamento.
3. Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 30 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del D.Lgs. 196/2003.
4. L'operatore inoltre:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

## CAPO IV STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE

### Art. 33

#### Procedure operative per una corretta disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature e degli strumenti

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio, del piercing e dell'attività di estetista è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui a seguito.
2. Nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa deve avvenire esclusivamente con l'impiego di autoclave.
3. Nel caso di manicure e pedicure, le attrezzature e gli strumenti da sterilizzare rientrano nell'obbligo dell'uso dell'autoclave, con la seguente procedura:

#### 1) sterilizzazione in autoclave

- a) La sterilizzazione in autoclave deve rispettare la seguente procedura, per fasi successive:
  - b) pulizia preliminare meccanica a secco;
  - c) immergere l'attrezzatura e la strumentazione in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore;
  - d) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
  - e) asciugatura con salviette monouso;
  - f) chiusura di ogni singola attrezzatura o di ogni singola strumentazione in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
  - g) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave e nel rispetto delle norme di buona tecnica previste dalla norma UNI EN 13060: 2010 Piccole sterilizzatrici a vapore;
- h) La sterilizzazione in autoclave dovrà avvenire scegliendo il ciclo B) oppure S), mediante vapore a 134°C per almeno 5 minuti oppure a 126° per 20 minuti:

<i>Ciclo B</i>	<i>Ciclo S</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vuoto frazionato</li> <li>• umidità residua &lt; 0,2%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vuoto semplice</li> </ul>
<u>utilizzo</u>	<u>utilizzo</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti imbustati</li> <li>• corpi cai</li> <li>• materiali porosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti imbustati, ma non cavi</li> </ul>

- g) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità;
- h) su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni;
- i) I cassetti o contenitori di cui alla lettera f), hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile;

- j) l'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Controlli sul ciclo di sterilizzazione:

- a) Vacuum test (test di tenuta del vuoto): settimanali;
- b) Test di penetrazione del vapore: mensile;
- c) Prova biologica: controlli trimestrali.

Le autoclavi inoltre, devono essere sottoposte a manutenzione programmata, secondo le indicazioni previste dal costruttore stesso.

## 2) **disinfezione con ultrasuoni**

Gli strumenti che non possono essere lavati e trattati immediatamente, vanno immersi in un pulitore ad ultrasuoni contenente un detergente attivo disinfettante. Per quanto concerne la concentrazione del detergente e il tempo d'immersione (al massimo un'ora) attenersi alle indicazioni del fabbricante.

Procedura:

- Indossare guanti in gomma sterili.
- In caso di necessità, smontare gli strumenti.
- Pulire gli strumenti mediante il pulitore ad ultrasuoni, per 5 minuti. Procedere una seconda volta in caso di sporcizia persistente.
- Lasciare gli strumenti all'interno dell'apparecchio spento; lasciare agire per il tempo indicato dal produttore.
- Risciacquare gli strumenti con acqua.
- Imbustare gli strumenti e riporli in cassetto dedicato di cui alla precedente lettera i).

E' ammesso l'utilizzo di ultrasuoni quale trattamento di disinfezione per l'attività di acconciatore qualora il servizio erogato corrisponda esclusivamente al taglio dei capelli.

## **Capo V** **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – REQUISITI STRUTTURALI ED** **IGIENICO-SANITARI**

### **Art. 34**

#### **Manifestazioni Pubbliche – Requisiti strutturali ed igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing**

1. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella SCIA di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, devono essere attestati i seguenti requisiti:
  - a) la predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio dell'attività denunciata, con le seguenti caratteristiche:
    - separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e sanificabili allo scopo di realizzare degli spazi (cabine o box) che indicativamente devono avere le caratteristiche previste per ogni specifica attività del presente Regolamento;
  - b) dotazione di attrezzature monouso. In caso di attrezzature non monouso le stesse dovranno essere:
    - sterilizzate mediante autoclave se utilizzate per l'attività di tatuaggio, piercing ed estetista;
    - disinfettate mediante ultrasuoni se utilizzate per l'attività di acconciatore ed estetista;
    - presenza di appositi contenitori per rifiuti speciali e sanitari da smaltire ai sensi della normativa vigente;
  - c) presenza di servizi igienici con rubinetteria a comando non manuale, dotato di distributori di asciugamani monouso e di sapone liquido, nonché presenza di spogliatoio; il tutto ad uso esclusivo degli operatori;
  - d) presenza di un responsabile tecnico per l'attività di tatuaggio e piercing;

2. L'Azienda Sanitaria ha facoltà di verificare l'idoneità del luogo allo svolgimento dell'attività durante la manifestazione.

## **Capo VI**

### **ACCERTAMENTI IGIENICO- SANITARI**

#### **Art. 35**

##### **Accertamenti igienico - sanitari**

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività rientranti nel presente regolamento, nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività comprese quelle esercitate presso i circoli privati e della idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

## **CAPO VII**

### **NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI**

#### **Art. 36**

##### **Norme di sicurezza**

1. Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme C.E.I..
2. Nei locali delle attività del presente regolamento devono essere apposti i specifici cartelli di divieto di fumo come previsto dalla vigente normativa di settore.
3. Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art 37**

##### **Dotazione di primo soccorso**

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388 , all. I. azienda B o C, art 1).

#### **Art. 38**

##### **Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire mediante conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
2. Per le altre tipologie di rifiuti, non assimilabili agli urbani, valgono le disposizioni di cui alla classificazione delle varie tipologie.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DEGLI ORARI, TARIFFE E OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE**

#### **Art. 39** **Disciplina degli orari.**

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente regolamento sono fissati liberamente dagli operatori responsabili delle relative imprese, all'interno della fascia oraria che va dalle ore 5 alle ore 23 per un massimo di 13 ore giornaliere, compatibilmente con quanto previsto dai contratti di lavoro di categoria per il personale dipendente.
2. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario di lavoro solamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
3. Gli esercizi ubicati nei centri e complessi commerciali possono osservare l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
4. Il titolare deve riportare l'orario di apertura praticato mediante prospetto informativo leggibile dall'esterno dei locali.

#### **Art. 40** **Esposizione delle tariffe**

1. È fatto obbligo di esporre, all'interno del locale in luogo ben visibile ai clienti, le tariffe praticate.

## **TITOLO V**

### **SANZIONI**

#### **Art. 41** **Sanzioni**

1. Per le violazioni alle norme previste dalla Legge Regionale 12/2002 per l'esercizio dell'attività di estetista, acconciatore, si applicano le sanzioni previste all'art. 17 della stessa Legge.
2. Per le violazioni delle norme previste dalla Legge Regionale 7/2012 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa Legge.
3. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00;
4. Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla Legge 17.01.1984 n. 1.

# **TITOLO VI**

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 42**

#### **Norme transitorie**

1. Gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento si dovranno adeguare per quanto attiene alle procedure gestionali entro centocinquanta giorni dalla data predetta.
2. Le nuove attività devono essere adeguate alle norme contenute nel presente Regolamento al momento di presentazione della SCIA.
3. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate dal presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento.
4. Nel caso di subingresso in esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante dovrà adeguare l'esercizio alle presenti disposizioni:
  - a) entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alle procedure gestionali;
  - b) entro due anni per la parte strutturale. Deroghe potranno essere richieste e rilasciate dal Comune, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, se motivate da reali difficoltà tecniche attestate dalla dichiarazione di un tecnico abilitato.

### **Art. 43**

#### **Abrogazione di norme precedenti**

1. E' abrogato il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/2004.

### **Art. 44**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo comunale, della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

**Allegato I**  
**consenso informato per maggiorenni**

Simbolo / logo e nome dell'esercizio

**Operatore** : \_\_\_\_\_ in possesso del titolo abilitativo  
\_\_\_\_\_ per l'attività di piercing e/o tatuaggio.

**CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO**

\_\_\_\_\_/L\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_  
Documento \_\_\_\_\_ di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' di essere stato informato che:**

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura che creeranno figure indelebili e permanenti,
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola/media entità che debbono venire svolti solamente in strutture sanitarie autorizzate.
- Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C, infezioni batteriche della pelle.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli.
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.
- Non possono venire eseguiti tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art.5 del Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

- di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.
- Di essere informato che i suoi dati, o i dati del minore, saranno trattati con strumenti cartacei/informatici, nel pieno rispetto delle norme di legge e secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la sua riservatezza, e che lo stesso o il suo tutore, può esercitare il diritto di cui all'art 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Firma

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**Allegato II**  
**consenso informato per i minorenni**

Simbolo / logo e nome dell'esercizio

**Operatore** : \_\_\_\_\_ in possesso del titolo abilitativo  
\_\_\_\_\_ per l'attività di piercing e/o tatuaggio.



**CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO  
A UN MINORENNE**

\_I/L\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

d'essere genitore/tutore del minorenne \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

In ottemperanza alle "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", così come stabilito dal codice civile e dalle leggi specifiche in materia, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito che il sottoscritto esercita la potestà:

Separatamente

Congiuntamente

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' di essere stato informato che:**

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura, che creeranno figure indelebili e permanenti,
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola/media entità che debbono venire svolti solamente in strutture sanitarie autorizzate.
- Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C, infezioni batteriche della pelle.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli.
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.
- Non possono venire eseguiti tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art.5 del Codice Civile.
- Sono a conoscenza che è vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici.
- Sono a conoscenza che per eseguire il tatuaggio ai maggiori anni 14 e minori anni 18 è necessario il presente consenso;
- Sono a conoscenza che per eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai maggiori anni 14 è necessario il presente consenso.

**DICHIARA INOLTRE**

- di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.
- Di essere informato che i suoi dati, o i dati del minore, saranno trattati con strumenti cartacei/informatici, nel pieno rispetto delle norme di legge e secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la sua riservatezza, e che lo stesso o il suo tutore, può esercitare il diritto di cui all'art 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Firma

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUDITTA ROMBOLA'

CODICE FISCALE: RMBGTT66H65H558E

DATA FIRMA: 01/03/2013 11:54:19

IMPRONTA: 22A6E37EBB201465E044B96F094072D3AC1169FA1E2E788D427DFB18B17F116D  
AC1169FA1E2E788D427DFB18B17F116DA6FF6132A2A1E95E0806DF5038437748  
A6FF6132A2A1E95E0806DF5038437748C9108D51E7A4F80102E7CC4019E08145  
C9108D51E7A4F80102E7CC4019E08145E83B904E6FDB5DDE4A24E85AE1FA0CB9

NOME: DORINO FAVOT

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 15/03/2013 14:31:02

IMPRONTA: 9C7404F10DA2150AC0062967615EFC8874785D6C11282461CAF5BFAF5A030269  
74785D6C11282461CAF5BFAF5A030269CEB7BE3CBCDDF4D3305439AA61858E33  
CEB7BE3CBCDDF4D3305439AA61858E33D43272EFD48E0E11257EE42DCE7C3004  
D43272EFD48E0E11257EE42DCE7C30048F04709F8B3ED6C75D975835E40E0338